



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Ufficio Segreteria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 23**

**Del 16/06/2015**

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze della Casa Comunale;

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione Straordinaria e di Prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. TORE TERZITTA - Sindaco	Sì
2. ETTORE PUTTOLU - Vice Sindaco	No (Giust.)
3. SALVATORE ARCA - Consigliere	No (Giust.)
4. AGOSTINO BADUENA - Consigliere	Sì
5. ALESSANDRO BIANCHI - Consigliere	Sì
6. ANNA MARIA CANU - Consigliere	Sì
7. GIULIANA CARTA - Consigliere	No (Giust.)
8. GIACOMO CASU - Consigliere	No (Giust.)
9. FRANCESCO PIRODDI - Consigliere	Sì
10. ANTONIO LUCIO SANNA - Consigliere	Sì
11. PIETRO SATTA - Consigliere	No (Giust.)
12. BEATRICE MARGHERITA SERRA - Consigliere	Sì
13. LUIGI IGNAZIO TUVERI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Dott. **ANTONIO LUCIO SANNA** nella sua qualità di Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa **Maria Stella Serra**;

In continuazione di seduta

## **IL PRESIDENTE**

Procede all'illustrazione del presente punto all'odg. Informa il consiglio che in merito al tributo sui servizi indivisibili, l'amministrazione intende non incrementare la misura dell'imposta confermando per il 2015 le aliquote stabilite nel 2014

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto dell'illustrazione del Presidente

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valledoria. Responsabile Procedimento: DETTORI LUCREZIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 15/05/2014, che al Titolo 4 disciplina l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dal 01/01/2014;

Richiamati in particolare gli articoli del Regolamento, i quali stabiliscono:

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, l'art. 53 al comma a) recita:  
*“per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per le relative pertinenze, detrazione massima concedibile euro 100 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione”*
- b) un riparto del carico tributario complessivo del 70% a carico dell'utilizzatore e del 30% a carico del possessore (art. 47 comma 6);

Richiamata la propria deliberazione n. 20 in data 15/05/2014, con la quale, sono state stabilite le aliquote TASI per l'anno di imposta 2014,

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2014 ammonta a €. 364.060,58;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale immediatamente precedente in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

## Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti dell'art 16 Regolamento IUC-IMU	0,46%
Aliquota ordinaria	0,85%
Abitazioni tenute a disposizione	0,85%
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,85%
Terreni agricoli.	0,85%
Aree fabbricabili	0,85%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, confermare le aliquote stabilite per l'anno 2014 al fine di evitare un aggravio fiscale nei confronti dei contribuenti, ma allo stesso tempo garantire l'equilibrio di bilancio attraverso il contenimento della spesa corrente e della spesa per investimenti;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (categorie da A/1 a A/8) e relative pertinenze C/2 – C/6 (solo una per categoria)	0,20%
Abitazione non principale (categorie da A/1 a A/8) e immobili categorie C/2 – C/6	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,20%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	0,10%
Uffici (categoria A/10)	0,20%
Immobili della categoria catastale B	0,20%
Immobili della categoria catastale C/1	0,15%
Immobili della categoria catastale C/3 – C/4 – C/5	0,20%
Immobili della categoria catastale D	0,10%
Fabbricati rurali strumentali (categoria D/10)	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Detrazione per abitazione principale	€ 100,00

Stimato in €. 417.740,58 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 51 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;

- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- SUAP-SUE;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni*

*inviare dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti 8 voti favorevoli, espressi in forma palese, all'unanimità

### **DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (categorie da A/1 a A/8) e relative pertinenze C/2 – C/6 (solo una per categoria)	0,20%
Abitazione non principale (categorie da A/1 a A/8) e immobili categorie C/2 – C/6	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,20%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	0,10%
Uffici (categoria A/10)	0,20%
Immobili della categoria catastale B	0,20%
Immobili della categoria catastale C/1	0,15%
Immobili della categoria catastale C/3 – C/4 – C/5	0,20%
Immobili della categoria catastale D	0,10%
Fabbricati rurali strumentali (categoria D/10)	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Detrazione per abitazione principale	€ 100,00

- 1) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 2) di stabilire, in attuazione dell'articolo 53 del Regolamento IUC per l'applicazione della TASI, la detrazione per abitazione principale nella misura di € 100,00
- 3) di stimare in €. 417.740,58 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. 417.740,58 l'importo complessivo dei costi dei servizi indivisibili sottoelencati alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI,

ND	SERVIZIO
1	Illuminazione pubblica
2	sicurezza
3	manutenzione strade
4	manutenzione del verde
5	protezione civile
6	biblioteca
7	attività culturali e manifestazioni
8	SUAP-SUE

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con 8 voti favorevoli, espressi in forma palese.

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

\*\*

## PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
PARERE TECNICO AREA FINANZIARIA	Favorevole	16/06/2015	GILBERTA PINNA	F.to:
PARERE CONTABILE	Favorevole	16/06/2015	GILBERTA PINNA	F.to:

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**

F.to : Dott. Antonio Lucio Sanna

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to : Dott.ssa Maria Stella Serra

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/06/2015 al 04/07/2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Istr. Dir. Domenico Pes

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Istr. Dir. Domenico Pes

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: Istr. Dir. Domenico Pes